



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 26 giugno 2020

CRUCIALE LA LIBERTÀ DELLA STAMPA MA TECNOLOGIE E SOCIAL AUMENTANO I RISCHI PER LA REPUTAZIONE DELLE VITTIME

Il bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione “non può (...) essere pensato come fisso e immutabile, essendo soggetto a necessari assestamenti, tanto più alla luce della rapida evoluzione della tecnologia e dei mezzi di comunicazione verificatasi negli ultimi decenni”.

Lo ha affermato la Corte costituzionale nell'[ordinanza n. 132](#) depositata oggi (redattore Francesco Viganò), con cui ha rinviato all'udienza del 22 giugno 2021 la decisione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali di Salerno e di Bari sulla legittimità della pena detentiva prevista in caso di diffamazione a mezzo stampa, in modo da consentire al legislatore di approvare una nuova disciplina.

Il bilanciamento espresso dalla normativa vigente è divenuto ormai inadeguato, e richiede di essere rimeditato dal legislatore “anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (...), che al di fuori di ipotesi eccezionali considera sproporzionata l'applicazione di pene detentive (...) nei confronti di giornalisti che abbiano pur illegittimamente offeso la reputazione altrui”, e ciò anche in funzione dell'esigenza di non dissuadere i media dall'esercitare la propria cruciale funzione di controllo sull'operato dei pubblici poteri.

Il nuovo bilanciamento dovrà “coniugare le esigenze di garanzia della libertà giornalistica (...) con le altrettanto pressanti ragioni di tutela effettiva della reputazione individuale delle vittime di eventuali abusi di quella libertà da parte dei giornalisti; vittime che sono oggi esposte, dal canto loro, a rischi ancora maggiori che nel passato. Basti pensare, in proposito, agli effetti di rapidissima e duratura

amplificazione degli addebiti diffamatori determinata dai social networks e dai motori di ricerca in internet”.

Un così delicato bilanciamento spetta primariamente al legislatore, che è il soggetto più idoneo a “disegnare un equilibrato sistema di tutela dei diritti in gioco, che contempli non solo il ricorso – nei limiti della proporzionalità rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva dell’illecito – a sanzioni penali non detentive nonché a rimedi civilistici e in generale riparatori adeguati (come *in primis* l’obbligo di rettifica), ma anche a efficaci misure di carattere disciplinare, rispondendo allo stesso interesse degli ordini giornalistici pretendere, da parte dei propri membri, il rigoroso rispetto degli standard etici che ne garantiscono l’autorevolezza e il prestigio, quali essenziali attori del sistema democratico. In questo quadro, il legislatore potrà eventualmente sanzionare con la pena detentiva le condotte che, tenuto conto del contesto nazionale, assumano connotati di eccezionale gravità dal punto di vista oggettivo e soggettivo, tra le quali si inscrivono segnatamente quelle in cui la diffamazione implichi una istigazione alla violenza ovvero convogli messaggi d’odio”.

Roma, 26 giugno 2020